

BGer 2C 658/2019 vom 29. Juli 2019

Bundesgericht, 2019-07-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_658_2019

FR: TF 2C 658/2019 du 29 juillet 2019

IT: TF 2C 658/2019 del 29 luglio 2019

Regeste

Radio Televisione Svizzera italiana RSI LA 1: Trasmissione Falò del 14 giugno 2018, puntata Troppo facile fallire , trasmissione Il Quotidiano del 21 dicembre 2018 e altri emissioni; Tele Ticino: TG Talk del 16 gennaio 2019 Multe in Italia, cosa fare? | Mass media

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87).

E. 1.2

Invocando l' art. 119 LTF , il ricorrente ha presentato un unico allegato contro due decisioni dell'AIRR. Detti giudizi ricadono tuttavia nella sfera di competenza di due diverse Corti del Tribunale federale, segnatamente della II Corte di diritto pubblico per quanto concerne la decisione dell'AIRR resa in virtù della LRTV (art. 30 cpv. 1 lett. c n. 13 del Regolamento del Tribunale federale del 20 novembre 2006 [RTF; RS 173.110.131]), rispettivamente della I Corte di diritto pubblico per quella emanata in applicazione della LTras. Non sono quindi date le condizioni esatte per potere applicare l' art. 119 LTF (sentenza 2C_26/2018 del 23 gennaio 2018 consid. 1.2 e richiami). Per ovvi motivi procedurali e di chiarezza si giustifica pertanto di disgiungere le due cause, le quali coinvolgono anche parti differenti, e di trattarle separatamente. Oggetto dell'attuale giudizio sarà quindi esclusivamente la decisione emanata il 12 giugno 2019 dall'AIRR.

E. 1.3

Il ricorso non è firmato in originale dal ricorrente, contravvenendo in tal modo alle esigenze poste dall' art. 42 cpv. 1 LTF . In concreto non occorre tuttavia fissargli un termine, con la comminatoria dell'inammissibilità dell'impugnativa in caso di mancato ossequio (art. 42 cpv. 5 LTF), per sanare il vizio constatato, dato che per i motivi esposti di seguito il gravame sfugge comunque ad un esame di merito.

E. 1.4

Come già ripetuto a più riprese al ricorrente (di recente sentenza 1B_326/2019 del 16 luglio 2019 e richiami), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante, essendo per prassi sufficiente che i membri dell'autorità giudicante siano indicati in una fonte pubblicamente accessibile (annuario ufficiale o pagine internet dell'autorità, cfr. DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43 con rinvii; 142 I 93 consid. 8 pag. 94 seg.; 139 III 120 consid. 3.2.1 pag. 124). La relativa

richiesta va disattesa.

E. 1.5

La domanda di astensione del Presidente Seiler e della sottoscritta cancelliera dall'intervenire nel giudizio odierno è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricsuzione ai sensi dell' art. 34 cpv. 1 LTF .

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, e come già spiegatogli reiteratamente, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a lui sfavorevole non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF ; sentenze 1B_326/2019 del 16 luglio 2019 citata, 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 3, 6F_42/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3.2 e 1B_408/2018 del 13 settembre 2018 consid. 2.2 e rispettivi riferimenti).

Inoltre, per consolidata prassi, l'appartenenza di un magistrato a un determinato partito non è di per sé sufficiente per fondare una parvenza di parzialità come nemmeno i suoi eventuali legami con persone affiliate al medesimo partito politico. Senza tralasciare che, sempre per prassi costante, si presume che, una volta eletti, i magistrati siano capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronuncino obiettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti. Solo in presenza di circostanze eccezionali, non addotte in concreto dal ricorrente, e non di semplici congetture, si potrebbe pensare che un giudice potrebbe subire un'influenza dalla formazione politica alla quale appartiene al punto da non apparire più come imparziale nella trattazione di una determinata causa. Infine, domande di ricsuzione, la cui motivazione consiste solo in considerazioni generiche concernenti il partito politico a cui appartiene un magistrato sono inammissibili. Il giudice ricsuito può quindi partecipare al presente giudizio (sentenza 2F_12/2018 del 10 agosto 2018 consid. 2.3 e riferimenti).

E. 1.6

In quanto il ricorrente si lamenta dello svolgimento dei procedimenti tuttora pendenti dinanzi all'UFCOM rispettivamente all'AIRR o si dilunga sull'operato del mediatore RSI, di quello delle emittenti radiotelevisive private svizzere, dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) o di altre autorità (cantonali e federali) o critichi infine la decisione resa il 15 luglio 2019, relativa alla sua denuncia contro l'organo di mediazione di Tele Ticino, le critiche esulano dall'oggetto dell'attuale litigio e non vanno ulteriormente esaminate.

E. 2.1

Conformemente all' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF , per essere ammissibile il ricorso deve contenere, segnatamente, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF ; DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 88 e seg. con riferimenti) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF). La motivazione deve essere riferita al tema della causa (cfr. DTF 123 V 335 consid. 1a pag. 336 con riferimenti); in particolare il ricorso esperito contro una decisione di irricevibilità deve menzionare la specifica contestazione dei motivi su cui è stata fondata l'irricevibilità, ritenuto che un gravame in cui vengono formulate censure di merito avverso un giudizio d'inammissibilità è inidoneo a realizzare le esigenze formali di motivazione riferite allo specifico oggetto del litigio.

E. 2.2

Nel caso concreto l'oggetto del litigio dinanzi all'AIRR è stato circoscritto ai presupposti di ricevibilità del ricorso. Ne discende che le censure sollevate dal ricorrente e riguardanti il

merito delle cause (segnatamente le trasmissioni televisive di cui critica il contenuto) esulano dall'oggetto del contendere e non vanno pertanto considerate.

E. 2.3

Per quanto invece il ricorrente si pronuncia sui presupposti di ricevibilità del ricorso, egli si limita in realtà ad esprimere una propria opinione, esaurendosi il ricorso in una confusa e generica contestazione della decisione impugnata, senza alcun serio confronto con i dettagliati e pertinenti ragionamenti dell'autorità precedente e non soddisfa pertanto le esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 1 e 2 LTF .

E. 2.4

Lo stesso dicasi nella misura in cui l'interessato critica il fatto che le spese della precedente procedura siano state poste a suo carico per temerarietà. La circostanza che, come sostenuto, la propria causa si differenzia di altre vertenze giudicate (anche loro) temerarie non è sufficiente per dimostrare che la motivazione dell'autorità precedente sia contraria al diritto rispettivamente che i motivi che hanno indotto l'autorità precedente a porre a suo carico le spese siano errati (art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF).

E. 2.5

In conclusione, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con la motivazione della decisione querelata, il ricorso va dichiarato inammissibile e, sfuggendo a ogni esame di merito, può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 2.6

Vista la manifesta inammissibilità della presente impugnativa, non può essere dato alcun seguito alla richiesta formulata dal ricorrente di potere valutare le possibilità di ritirare il suo gravame.

E. 3.1

La domanda del ricorrente di essere esentato dal dovere versare un anticipo spese, intesa come domanda di assistenza giudiziaria, va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF), senza trascurare che egli non ha in alcun modo dimostrato la sua indigenza (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).

E. 3.2

Come già spiegato al ricorrente (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 citata consid. 5), la sua domanda di conoscere preventivamente l'ammontare delle spese giudiziarie è pretestuosa: visti i numerosi ricorsi e istanze di revisione introdotti dinanzi al Tribunale federale, egli conosce infatti l'importo presumibile delle spese giudiziarie generate dai suoi allegati.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.